



**CITTA' DI LISSONE**

*Provincia di Monza e della Brianza*

# **REGOLAMENTO DEL VERDE E D'USO DEGLI SPAZI VERDI**

## **I N D I C E**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambiti di applicazione
- Art. 3 – Definizione e caratteristiche delle piante tutelate
- Art. 4 – Alberi monumentali
- Art. 5 – Disciplina delle siepi e filari in ambiti agricoli
- Art. 6 – Interventi in aree vincolate
- Art. 7 – Elenco delle specie arboree ed arbustive vietate

### **TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO**

- Art. 8 – Autorizzazioni all'abbattimento da parte di un soggetto privato
- Art. 9 – Compensazioni per l'abbattimento da parte di soggetti privati
- Art. 10 – Abbattimento di alberi e arbusti da parte di soggetti pubblici

### **TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI POTATURA**

- Art. 11 – Potature

### **TITOLO IV – INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE CONNESSI AD INTERVENTI EDILIZI**

- Art. 12 – Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi
- Art. 13 – Progetto di sistemazione a verde

### **TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI**

- Art. 14 – Interventi di manutenzione obbligatori
- Art. 15 – Salvaguardia fitopatologica
- Art. 16 – Distanze degli alberi rispetto ai confini
- Art. 17 – Aree incolte
- Art. 18 – Aree di rispetto per scavi, depositi e passaggi
- Art. 19 – Divieti
- Art. 20 – Tutela del verde da parte di erogatori di pubblici servizi

### **TITOLO VI – USO AREE VERDI**

- Art. 21 – Finalità
- Art. 22 – Disposizioni generali
- Art. 23 – Accesso con mezzi motorizzati
- Art. 24 – Accesso con mezzi non motorizzati
- Art. 25 – Svolgimento manifestazioni
- Art. 26 – Danneggiamenti
- Art. 27 – Divieti
- Art. 28 – Calpestio tappeti erbosi
- Art. 29 – Norme per la fruizione del bacino lacustre e delle fontane
- Art. 30 – Giochi
- Art. 31 – Circolazione cani
- Art. 32 – Collaborazione dei privati
- Art. 33 – Norme per accensione fuochi

### **TITOLO VII – DETERMINAZIONE DEL DANNO E ATTIVITA' SANZIONATORIA**

- Art. 34 – Contravvenzioni al regolamento – soggetti accertatori
- Art. 35 – Valutazioni dei danni alla vegetazione
- Art. 36 – Sanzioni
- Art. 37 – Risarcimento del danno

## **TITOLO VIII – INDICAZIONI TECNICHE E OPERATIVE DA APPLICARSI SU PROPRIETA' PRIVATE E PUBBLICHE**

Art. 38 – Norme tecniche per gli interventi di potatura

Art. 39 – Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante

Art. 40 – Norme tecniche per lo sfalcio dei tappeti erbosi e potatura di siepi e cespugli

Art. 41 – Norme tecniche per il monitoraggio di fitopatie

Art. 42 – Norme tecniche per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento si pone come principale finalità la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

In quest'ottica, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività e pertanto è anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

### Art. 2 – Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato posto nel territorio amministrativo comunale in aree ovunque ubicate e con qualsivoglia destinazione urbanistica.

Disciplina tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

Dal presente Regolamento sono escluse le zone boscate soggette alla L.R. n. 31/2008 e le colture arboree (aziende florovivaistiche, arboricoltura da legno, pioppeti, frutteti e altre colture agricole) oltre che orti urbani e orti condivisi.

### Art. 3 – Definizione e caratteristiche delle piante tutelate

Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente Regolamento:

- a) gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm 25 (circonferenza circa 80 cm), misurato a petto d'uomo (130 cm da terra). Nel caso di piante policormiche, ovvero con più fusti, la tutela si estende a tutti quegli esemplari che possiedono anche solo un fusto pari o superiore alla citata misura.
- b) le piante rampicanti il cui diametro del fusto misurato a un metro di altezza è pari o superiore a 10 cm e appartenenti alle seguenti specie:
  - glicine (*Wisteria sp.*)
  - gelsomino (*Jasminum sp* e *Rhynchospermum sp.*)
  - clematide (*Clematis sp.*)
  - ortensia rampicante (*Hydrangea sp.*)
- c) le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali con più di 50 anni quali berceaux, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, parterre o comunque piante trattate secondo le tecniche dell'arte topiaria, ovvero la tecnica di potare alberi e arbusti al fine di dare loro una forma geometrica, diversa da quella naturalmente assunta.
- d) gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, elencati nei database nazionali, regionali o provinciali.
- e) Le formazioni arboree in contesti agricoli, non riconducibili alla definizione di bosco, ma formanti piccole macchie arboree o a sviluppo prevalentemente longitudinale (siepi e filari).

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita Ordinanza Sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti Commi o dalla

Legislazione Nazionale e Regionale e non aventi caratteristiche tali da essere annoverate tra gli alberi monumentali, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

Ai fini del presente regolamento, la tutela disposta a mezzo Ordinanza Sindacale assoggetta gli alberi così individuati alla disciplina degli alberi monumentali.

Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

#### **Art. 4 – Alberi monumentali**

Le funzioni connesse con l'individuazione, la definizione e la protezione degli alberi monumentali sono stabilite dalla Legge 10 del 14/01/2013 e successivi decreti attuativi.

#### **Art. 5 – Disciplina delle siepi e filari in ambiti agricoli**

Il taglio delle siepi e dei filari, anche posti in terreni agricoli, può avvenire solamente tra il 15 Ottobre e il 31 Marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.

Il taglio di filari e siepi e/o il loro sradicamento ed eliminazione in tutto il territorio comunale è regolato dall'Amministrazione Comunale attraverso il presente Regolamento nei Commi seguenti.

Le potature sono ovunque consentite senza autorizzazione o comunicazione purché soddisfacenti i criteri di cui all'Art. 11.

Il taglio di una o più piante all'interno di un gruppo, di una siepe o di un filare in aree non vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 deve essere effettuato previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi l'abbattimento per cause diverse dalla produzione di legname è subordinato alla sostituzione in un rapporto di 1 pianta abbattuta a 1 pianta sostituita, non necessariamente della stessa specie e nello stesso sito.

#### **Art. 6 – Interventi in aree vincolate**

In generale l'abbattimento di una o più piante singole o in filare, siepe, gruppo in siti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli secondo i disposti dell'Art. 146 dello stesso D.Lgs. 42/2004.

#### **Art. 7 – Elenco delle specie arboree ed arbustive vietate**

È fatto divieto di mettere a dimora le specie di cui all'Allegato B, in quanto considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.

## TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO

### Art. 8 – Autorizzazioni all'abbattimento da parte di un soggetto privato

L'abbattimento di alberi e arbusti aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 3 ed inclusi nelle aree individuate dall'Art. 2 è soggetto alla preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

La suddetta richiesta di autorizzazione da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, dovrà essere corredata di:

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- perizia tecnica a firma di tecnico abilitato con competenza in arboricoltura per alberi con tronco misurato a petto d'uomo (130 cm da terra) di dimensioni superiori a 80 cm di diametro (circonferenza circa 250 cm.);
- impegno ad effettuare compensazioni come meglio definite all'Art. 9.
- dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico architettonici.

La richiesta di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Comunale competente, al quale è data facoltà di richiedere la documentazione mancante e di procedere ad eventuale sopralluogo. Nel caso le motivazioni addotte siano considerate valide, seguirà il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso l'istanza non abbia esito nei 30 giorni successivi alla presentazione è da intendersi accolta. Diversamente verrà emesso motivato parere contrario.

Per la valutazione delle istanze l'Ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.

In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni strutturali conclamati;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata immediata comunicazione corredata di documentazione fotografica agli uffici comunali competenti, facendo pervenire successivamente la restante documentazione di cui al Comma 2, in tal caso gli abbattimenti potranno aver corso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Nella domanda di abbattimento devono essere espresse obbligatoriamente le generalità dell'esecutore.

Nel principio di tutela del richiedente, dell'esecutore, di terzi potenzialmente coinvolti e per garantire l'esecuzione dei lavori nel migliore dei modi possibili e con i minori danni possibili alla pianta, si raccomanda l'utilizzo di maestranze adeguatamente formate e in regola con la normativa antinfortunistica.

L'abbattimento in assenza di autorizzazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata sulla base del valore biologico, così come determinato all'Art. 35 oltre che alla compensazione così come prevista dal successivo Art. 9.

Sono ammesse, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali, sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale dei giardini, ad esclusione degli alberi tutelati di cui all'Art. 4.

### **Art. 9 – Compensazioni per l'abbattimento da parte di soggetti privati**

A compensazione degli alberi abbattuti il richiedente dovrà reimpiantare un pari numero di esemplari arborei, nell'area oggetto degli abbattimenti, su aree nella disponibilità del richiedente. Le piante da utilizzarsi dovranno avere un'altezza non inferiore ai 2.00 mt e una circonferenza a petto d'uomo (130 cm da terra) di non meno di 15 cm.

La scelta delle specie e l'esatta localizzazione degli interventi di sostituzione andrà specificata in sede di domanda di abbattimento.

La piantumazione andrà eseguita entro 1 anno dall'avvenuto abbattimento e comunque andrà comunicata agli Uffici Comunali per le verifiche del caso.

In alternativa il privato potrà versare al Comune, per ogni alberatura da abbattere, la somma necessaria a sopportare i costi per la Pubblica Amministrazione di ripiantumazione in area pubblica, determinata dagli Uffici Comunali competenti conteggiando i costi di fornitura, posa e cure colturali ottimali per 3 annualità dalla messa a dimora, il tutto secondo il listino più aggiornato edito da Assoverde.

Nulla è dovuto qualora si tratti di abbattimenti di alberature morte o in caso in cui l'abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie, per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

Nulla è dovuto qualora si tratti di intervento gestionale di diradamento su un popolamento arboreo eccessivamente denso; in tal caso la valutazione verrà effettuata dall'Ufficio competente che si riserva di richiedere al proponente specifica relazione tecnica redatta da personale qualificato in materia di arboricoltura che attesti la necessità agronomica dell'intervento.

Le somme incassate dall'Amministrazione dovranno essere reimpiegate per interventi di miglioramento ambientale.

### **Art. 10 – Abbattimento di alberi e arbusti da parte di soggetti pubblici**

L'abbattimento di alberi aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 3 è soggetto alla preventiva valutazione fitostatica/fitosanitaria redatta da personale qualificato in materia di arboricoltura nominato dall'Amministrazione Comunale, completa di tutta la documentazione necessaria a comprovare la motivazione dell'abbattimento.

La relazione tecnica dovrà essere corredata di:

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- copia dei risultati forniti dalle eventuali analisi strumentali eseguite durante la perizia (Resistograph, Tomografo, pulling test ecc.);
- indicazione relativa alle successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati.

In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni statici conclamati;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro.

L'Amministrazione Comunale interviene immediatamente.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale delle aree pubbliche, ad esclusione degli alberi tutelati di cui all'Art. 4.



### TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI POTATURA

#### **Art. 11 – Potature**

Le potature sono da ritenersi interventi non opportuni per il naturale sviluppo degli alberi, sono pertanto da considerarsi delle eccezioni nell'ordinaria gestione del patrimonio arboreo.

Per la potatura di alberi aventi un diametro a petto d'uomo (130 cm da terra) pari o superiore a 50 cm (circonferenza 157 cm), è necessaria la segnalazione dell'inizio dei lavori ai competenti Uffici Comunali.

Le operazioni di potatura, laddove ritenute necessarie e non evitabili, dovranno essere svolte nell'ottica della preservazione degli esemplari arborei, secondo le riconosciute tecniche di arboricoltura e secondo le obbligatorie prescrizioni di sicurezza.

La segnalazione di potatura avverrà compilando il modulo predisposto dagli Uffici Comunali.

Le potature devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo di riposo vegetativo dell'albero, e comunque entro il 20 Marzo, ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro (inferiore ai 10 cm).

E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma.

E' ammessa la pratica tradizionale della capitozzatura solo per le piante di Salice e Gelso (Potatura a testa di Salice).

Per le piante di altre specie è ammessa se trattasi di piante già precedentemente capitozzate o all'interno di filari di piante già in passato capitozzate, motivando l'intervento da relazione tecnica a firma di un Tecnico qualificato in materia di arboricoltura e comunque previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di effettuare potature drastiche e/o capitozzature, intendendo con potature drastiche tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, ad esempio tagli che interrompono la crescita apicale del fusto.

Le potature drastiche e smisurate o le capitozzature non consentite verranno perseguite quali danni biologici alla vegetazione protetta, di cui all'Articolo 35.

## **TITOLO IV — INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE CONNESSI AD INTERVENTI EDILIZI**

### **Art. 12 - Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi**

I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle specie e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita Autorizzazione di cui all'Art. 8, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione.

L'Autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.

Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa al valore degli alberi, determinata come da Art. 9, da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento ambientale.

Il progetto dovrà contenere indicazioni e accorgimenti da adottare atti ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

### **Art. 13 – Progetto di sistemazione a verde**

Nel caso di piani Attuativi e di interventi in aree individuate all'Art. 34bis del PGT, qualora la superficie totale delle aree adibite a verde superi i 600 metri quadrati, deve essere presentato un "Progetto di Sistemazione a verde" (PSaV) redatto da Tecnico abilitato con competenza in arboricoltura.

Il "Progetto di Sistemazione a Verde" deve essere così composto:

- A) Corografia dell'area di intervento.
- B) Planimetria generale dello stato di fatto relativa all'attuale situazione vegetazionale, riportante l'allocazione di eventuali vegetali protetti e l'identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie di cui al punto "H".
- C) Planimetria dell'impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello stato di fatto, con identificazione degli eventuali vegetali protetti da abbattere ed estirpare.
- D) Planimetria della sistemazione vegetazionale proposta dopo la costruzione edile riportante la allocazione delle specie rimaste e dei nuovi impianti e degli arredi.
- E) Planimetria degli impianti tecnologici presenti e proposti in progetto che interessano l'area di sistemazione vegetazionale (impianti elettrici, impianti idrici, fognature, gas, telefoni e citofoni, impianto di irrigazione).
- F) Eventuali sezioni per sistemazioni vegetazionali che comportino significativo cambiamento dei profili delle superfici (maggiore di 80 centimetri di riporto od asporto di materiale), o che comportino la sistemazione pensile della vegetazione.

G) Relazione di progetto delle aree a verde indicante:

- I. descrizione del patrimonio vegetale esistente nell'area oggetto di progetto edile e motivazioni di eventuali richieste di abbattimento;
- II. analisi dei principali parametri del terreno (almeno: pH, conducibilità elettrica, granulometria, sostanza organica);
- III. motivazioni della sistemazione vegetazionale proposta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocazione delle singole specie vegetali con richiamo, per evidenza di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti;
- IV. elenco delle specie vegetali con indicazione delle caratteristiche morfometriche di circonferenza e altezza;
- V. prescrizioni tecniche di impianto delle specie arboree, arbustive ed erbacee (anche dei tappeti erbosi) proposte;
- VI. caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa degli arredi;
- VII. cronologia dell'esecuzione dei lavori di sistemazione del verde;
- VIII. indicazione delle operazioni di manutenzione dell'intera area sistemata a verde per i tre anni successivi all'impianto.

H) Allegati fotografici descrittivi dell'area oggetto di intervento.

I) Ogni altro prodotto che il progettista riterrà utile inserire.

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire un'agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

## TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI

### **Art. 14 – Interventi di manutenzione obbligatori**

I proprietari o gli aventi titolo di aree a verde sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- pulizia dell'area;
- taglio dell'erba;
- rimonda delle porzioni di chioma secche;
- difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente, ad opera di operatori professionali muniti di patentino;
- interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- valutazione del livello di rischio connesso alla presenza di piante danneggiate dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ed eventuale rimozione, fermo restando le procedure dell'art. 8.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere i rischi per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici, di decoro o di sicurezza, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, la tutela di cavidotti aerei, di punti di illuminazione; e qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti, ramaglie, fogliame e frutti afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più rapidamente possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante e non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

### **Art. 15 – Salvaguardia fitopatologica**

Tutte le piante colpite da patologie di cui all'Allegato A devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari Regionali competenti.

Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà privata o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita Ordinanza Sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze organiche e comunque in quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

#### **Art. 16 – Distanze degli alberi rispetto ai confini**

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dell'ampiezza dello spazio disponibile, dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva dei requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie specie possono raggiungere:

<b>Altezza definitiva degli alberi (m)</b>	<b>Sesto di impianto (m)</b>	<b>Distanza minima dal confine di proprietà</b>	<b>Distanza minima da edifici</b>
>20	12	5	8
16 – 20	10	5	6
12 – 16	8	5	4
8 – 12	6	3,5	3
6 – 8	4	1,5	3

#### **Art. 17 – Aree incolte**

Nelle aree incolte private e pubbliche di qualsiasi superficie deve essere impedito lo sviluppo di vegetali infestanti e/o allergenici quali per esempio *Ambrosia artemisifolia*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, tramite periodico sfalcio e/o diserbo con prodotti sistemici non residuali il cui utilizzo sia consentito ed autorizzato dalle norme vigenti in materia. Laddove la tecnologia metta a disposizione nuove metodologie di contenimento delle infestanti, potranno essere impiegate.

Il proprietario del terreno in cui crescono tali vegetali o chi lo ha in uso, risponde dell'inosservanza di questa prescrizione ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, previa diffida al contravventore con espresso avvertimento che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi di legge.

#### **Art. 18 – Aree di rispetto per scavi, depositi e passaggi**

In caso di scavo, di costruzione, di passaggio con mezzi pesanti e di deposito anche momentaneo di materiali o attrezzature sul terreno in cui sono radicati vegetali protetti, deve essere rispettata una distanza minima al fine di preservare l'integrità dell'apparato radicale e quindi l'ancoraggio al suolo e la sicurezza delle piante stesse.

L'area di rispetto, assunta empiricamente di forma circolare ma da valutarsi pianta per pianta e caso per caso, viene definita come da tabella di seguito riportata:

Diametro del fusto a 130 centimetri da terra	Distanza minima di rispetto	Superficie indicativa di rispetto
< 20 centimetri	1,5 metri	7 metri quadrati
20-40 centimetri	2,5 metri	20 metri quadrati
40-60 centimetri	3,5 metri	38 metri quadrati
60-80 centimetri	4,5 metri	64 metri quadrati
80-100 centimetri	5,0 metri	78 metri quadrati
100-120 centimetri	5,5 metri	95 metri quadrati
120-140 centimetri	6,0 metri	113 metri quadrati
> 140 centimetri	6,5 metri	133 metri quadrati

In ogni caso è vietato depositare materiale di ogni tipo su area pubblica attrezzata a verde, fatto salvo esigenze di cantiere e rispettando comunque l'area di rispetto.

#### **Art. 19 – Divieti**

Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- scavi o accumuli di materiale;
- deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- tagli e recisioni degli apparati radicali.

In ogni caso devono essere evitati scavi entro una zona di rispetto, così come da tabella di cui all'Art. 18

È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su piante tutelate ai sensi dell'Art.3.

#### **Art. 20 – Tutela del verde da parte di erogatori di pubblici servizi**

Gli erogatori di pubblici servizi, in sede di realizzazione di opere e reti tecnologiche in vie ed aree pubbliche attrezzate a verde (filari di alberi lungo le vie, aree attrezzate a verde), in sede di richiesta di Autorizzazione all'effettuazione allo scavo dovranno consegnare copia di planimetria con indicata l'esatta ubicazione debitamente quotata dell'intervento, con indicati gli esemplari arborei presenti, e con la descrizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori, fermo restando che le operazioni di scavo, reinterro, e ogni altro apprestamento di cantiere da eseguirsi in prossimità dell'apparato radicale delle piante a dimora dovranno essere effettuate con modalità e sistemi che non compromettano la stabilità e l'aspetto vegetativo delle essenze stesse.

L'Autorizzazione alle opere sarà rilasciata da parte dell'Ufficio preposto, solo dopo espressione di parere del competente Ufficio che si occupa di verde pubblico, accogliendo le eventuali prescrizioni tecniche di volta in volta ritenute necessarie ed indispensabili.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Comunali, che procederanno al sopralluogo di competenza.

Vengono fatte salve le ulteriori azioni a tutela del patrimonio del verde pubblico, qualora, anche dopo l'ultimazione dei lavori, il patrimonio del verde pubblico oggetto dell'intervento, dovesse subire danneggiamenti irreparabili causati dall'esecuzione delle opere di che trattasi.

## **TITOLO VI – USO DELLE AREE VERDI**

### **Art. 21 – Finalità**

Il presente Titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Lissone, di seguito elencati:

- a) Parchi e giardini comunali;
- b) Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) Spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- d) Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- e) Giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.

### **Art. 22 – Disposizioni generali**

Ai parchi, ai giardini, ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati di cui all'Art. 21 dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, potrà nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

### **Art. 23 – Accesso con mezzi motorizzati**

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) veicoli per il trasporto di soggetti diversamente abili;
- b) veicoli di soccorso;
- c) veicoli di vigilanza in servizio
- d) veicoli di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) veicoli autorizzati

### **Art. 24 – Accesso con mezzi non motorizzati**

Biciclette, monopattini, ed altri mezzi di locomozione non motorizzati, possono circolare a velocità moderata esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi

### **Art. 25 – Svolgimento manifestazioni**

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale, che stabilirà le condizioni per lo svolgimento delle manifestazioni, e previa autorizzazione del Dirigente Responsabile.

### **Art. 26 – Danneggiamenti**

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare nel terreno.

### **Art. 27 – Divieti**

Negli spazi a verde è vietato:

- Raccogliere fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- Appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- Sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- Sostare con veicoli a motore;
- Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni

### **Art. 28 – Calpestio tappeti erbosi**

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

### **Art. 29 – Norme per la fruizione del bacino lacustre e delle fontane**

Nelle acque del bacino lacustre del parco urbano e delle fontane sono vietati:

- la balneazione;
- l'uso dei natanti, con esclusione dei mezzi di servizio;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con sversamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi e l'abbandono dei rifiuti.

### **Art. 30 – Giochi**

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età compresa e comunque non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.



### **Art. 31 – Circolazione cani**

Per la circolazione dei cani negli spazi verdi si richiama quando disposto dal Regolamento del benessere degli animali, con le relative sanzioni.

### **Art. 32 – Collaborazione dei privati**

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei privati per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'Art. 21. Questa collaborazione è così disciplinata:

- piccoli interventi di manutenzione periodici o stagionali sono preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale, cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

Tutti coloro che effettuano questo tipo di collaborazione avranno la possibilità di posizionare all'interno dell'area verde un cartello delle dimensioni massime di cm. 70X50 con l'indicazione di chi effettua la manutenzione del verde.

### **Art. 33 – Norme per accensione fuochi**

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.  
Sono inoltre proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

## TITOLO VII – DETERMINAZIONE DEL DANNO E ATTIVITA' SANZIONATORIA

### **Art. 34 – Contravvenzioni al regolamento – soggetti accertatori**

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'Articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni del presente regolamento o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al Comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Il Sindaco, d'intesa con l'Ente gestore del Servizio, potrà avvalersi delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

### **Art. 35 – Valutazioni dei danni alla vegetazione**

#### ***(Metodo di stima economica del danno biologico provocato ad un albero)***

La quantificazione economica dell'indennizzo da corrispondere all'Ente per il danno provocato ad un vegetale protetto è stimato con la seguente formula matematica:

$$\text{INDENNIZZO} = \text{D.B.} = \text{V.O.} \times \text{H} + \text{S}$$

dove:

D.B. = danno biologico;

V.O. = valore ornamentale dell'albero;

H = incidenza percentuale tipologia intervento

S = eventuali spese sostenute.

L'indennizzo è considerato pari al danno biologico subito dall'albero partendo dalla determinazione del valore ornamentale del soggetto arboreo:

$$\text{V.O.} = \text{a} \times \text{b} \times \text{c}$$

dove:

**a:** è 1/10 del prezzo di vendita, desunto dai listini ufficiali vigenti localmente ed al momento del danno, di piante della stessa specie e varietà di quella danneggiata e di dimensioni merceologiche e commerciali medie e comunque tali da consentire un relativo pronto effetto;

**b:** coefficiente che esprime il valore dell'albero in funzione della proprietà dello stesso.

In particolare:

Coefficiente b	Regime di proprietà
8	Proprietà pubblica
4	Proprietà privata

**c**: coefficiente legato alla dimensione dell'albero, in particolare dalla circonferenza del suo tronco misurata a 1,3 metri dal terreno (a petto d'uomo).

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione approssimativamente dell'età dell'albero e dello sviluppo dell'albero, oltre che della sua "monumentalità". In particolare:

Circonferenza (in centimetri)	Indice d
30	1
40	1,5
50	2
60	3
70	4
80	5
90	7
100	9
110	10
120	11
130	13
140	14
150	15
160	16
170	17
ogni 10 centimetri	+ 1

Inserendo il valore individuato dei coefficienti all'interno della formula su esposta si ricava il valore ornamentale (V.O.) dell'albero danneggiato.

**Fattore H:** Laddove la pianta venga danneggiata vengono attribuiti coefficienti di riduzione del valore ornamentale secondo la seguente convenzione:

Descrizione	Valore H convenzionale
Abbattimento, morte della pianta	1
Capitozzatura o danneggiamento	0.5

Gli Uffici potranno determinare valori differenti del Fattore H sulla base del reale danno alla pianta.

Per il completamento di calcolo dell'indennizzo per il danno biologico subito, si aggiungono le eventuali spese (S) sostenute per consulenze, perizie e lavori agronomici occorsi per limitare e rimediare al danno, per rimuovere situazioni di pericolo e/o per piantare un nuovo albero.

Le eventuali spese sostenute verranno quantificate secondo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio comunale al momento dell'identificazione del procedimento idoneo.

Dopo l'istruttoria di calcolo del danno arrecato alla vegetazione protetta segue l'elevazione della sanzione.

#### **Art. 36 – Sanzioni**

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni, alle disposizioni dettate dal presente Titolo VII sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria:

- Da 50,00 a 150,00 euro per la violazione degli Artt. 24, 28, 29 e 30;
- Da 100,00 a 300,00 euro per la violazione degli Artt. 7, 17 (per ogni 100 mq di superficie coinvolta), 19, 22, 23, 26, 27 e 33;
- Da 160,00 a 480,00 euro per le violazioni degli Artt. 5 (per ogni 100 mq di superficie coinvolta), 9, 14, 15 (per ogni 100 mq di superficie coinvolta), 18 e 25.

Si rammenta inoltre che le sanzioni dell'Art. 4 sono stabilite dalla Legge 10/2013, mentre le sanzioni previste dagli Artt. 8 e 11 sono individuate secondo i criteri dell'Art. 35.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente titolo si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezione I e II, della Legge 24.11.1981 n. 689, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente Regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

#### **Art. 37 – Risarcimento del danno**

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato, sulla base dei prezzi di vendita al dettaglio, desunti dai Prezziari ufficiali, e sui costi relativi al reimpianto.

## **TITOLO VIII – INDICAZIONI TECNICHE E OPERATIVE DA APPLICARSI SU PROPRIETA' PRIVATE E PUBBLICHE**

### **Art. 38 – Norme tecniche per gli interventi di potatura**

Le potature sono da ritenersi interventi non opportuni per il naturale sviluppo degli alberi, sono pertanto da considerarsi delle eccezioni nell'ordinaria gestione del patrimonio arboreo.

Laddove ritenute necessarie, sono da considerarsi quali interventi nell'ordinaria gestione del patrimonio arboreo.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale.

I tagli devono essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Le operazioni di potatura saranno eseguite, di regola, secondo i seguenti schemi indicativi:

Epoca:

- Le potature devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro.

Tipologie di potatura:

–Potatura di allevamento - Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.

–Potatura di mantenimento - Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami. (potatura a tutta altezza con taglio di ritorno)

–Potatura di contenimento - E' necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

–Potatura di risanamento - E' un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali affette da fitopatie, effettuato comunque nel rispetto del portamento e dell'equilibrio statico ed ornamentale caratteristico della specie interessata.

E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma, fatte salve le eccezioni di cui all'Art. 11.

Le potature drastiche e smisurate o le capitozzature non consentite verranno perseguite quali danni biologici alla vegetazione protetta.

### **Art. 39 – Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante**

I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

- Precisa valutazione della scelta della specie soprattutto in previsione della crescita della pianta e della presenza di infrastrutture in prossimità.
- Preparazione agraria del terreno - Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:
  - Lavorazione del suolo - Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura.
  - Concimazioni - Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o pellettato, in alternativa, di concime organico, uniformemente distribuito sul terreno. Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate a distanza di tempo anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi organico-biologici.
- Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.
- Apporto di terra di coltivo - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.
- Messa a dimora di alberi - Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.
- La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.
- L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiali di imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore. Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
- Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di ancoraggi sotterranei e legature con cavi dinamici.
- Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.
- Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice.

- All'atto dell'impianto può essere effettuata una somministrazione secondaria localizzata di prodotti radicanti e biostimolanti, attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.
- A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.
- Epoca dell'impianto - Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.
- Protezioni – Alla base delle nuove piante messe a dimora dovranno essere posizionati i collari di protezione in materiale elastico sufficienti a garantirne la durata per i primi 5 anni dall'epoca dell'impianto.

#### **Art. 40 – Norme tecniche per lo sfalcio dei tappeti erbosi e potatura di siepi e cespugli**

Sfalcio dell'erba: l'operazione andrà eseguita con un numero di sfalci sufficienti a garantire il decoro ed in funzione dell'uso e della destinazione dei prati. Il taglio del manto erboso dovrà avvenire a mezzo di tosaerba con lama rotante. Nelle aiuole di piccole dimensioni o comunque laddove sia impossibile l'accesso dei macchinari semoventi, è fatto divieto di falciare l'erba con il decespugliatore, ammesso peraltro per il bordo aiuola e i tondelli delle alberature, con la massima attenzione alla regolazione dei giri/motore per evitare il danneggiamento del colletto delle alberature, specie quelle più giovani. Tale precauzione dovrà essere rivolta anche verso tutte le strutture fisse o mobili presenti sull'area, in particolare alla base dei pali di sostegno in legno di strutture come giochi, cestini ecc. I tosaerba dovranno essere dotati di dispositivo per la raccolta dell'erba falciata che dovrà essere immediatamente rimossa. Il taglio non dovrà mai essere effettuato quando l'erba è eccessivamente bagnata ed il terreno troppo umido: nei periodi caldi si dovrà preferibilmente evitare di tagliare nelle ore di maggior insolazione. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che non dovranno in alcun modo rimanere sul prato od in prossimità di esso, sia per ragioni di carattere estetico, sia per evitare l'insorgere ed il diffondersi di malattie, nonché la formazione di chiazze (eziolatura). Può essere tuttavia effettuato lo sfalcio senza raccolta, qualora si tratti di prati costituiti da gramigne caratterizzati da frequenti tagli di piccola entità durante il periodo estivo. Sfruttando l'effetto "Mulching", ovvero pacciamatura con un leggero strato vegetale, per il taglio si dovranno usare apposite macchine tosaerba. La tosatura di volta in volta dovrà essere effettuata perpendicolarmente alla precedente per consentire il taglio di quelle piante cresciute nella stessa direzione del movimento della macchina e sfuggite al precedente passaggio. E' indispensabile l'uso di falci, falcioline, forbici, ecc., per le rifiniture lungo le siepi, le aiuole, intorno agli alberi e manufatti, cioè dove non è possibile l'uso delle succitate macchine. E' comunque vietato l'uso di motofalciatrici agricole a barra.

Potatura delle siepi e dei cespugli: l'operazione dovrà essere eseguita in modo tale da garantire durante tutto l'anno l'ordine e la pulizia e la foggatura preesistente, ovvero in modo costante durante i vari interventi di manutenzione, eseguita con taglia siepi meccanico e, ove necessario, con taglio manuale con l'asportazione dei rami vecchi deperiti e privi di vigore. Salvo che non sia indicato diversamente, la potatura avverrà su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, consentendo il normale sviluppo delle siepi in fase di accrescimento. Durante tali operazioni dovranno essere effettuate le scerbature alla base in modo da lasciare sempre libere le piante da erba infestanti.

#### **Art. 41 – Norme tecniche per il monitoraggio di fitopatie**

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi, se del caso, dell'opera professionale di un Dottore agronomo o forestale, periodici controlli (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di

provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

#### **Art. 42 – Norme tecniche per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere**

Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li), questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole da ponte di adeguato spessore e lunghe almeno m. 3, poste di traverso rispetto al senso di marcia ben affiancate tra di loro, e sporgenti almeno m. 1,5 per lato delle ruote.

Parti aeree degli alberi - Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2.

Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli e protezione del tronco con tessuto non tessuto) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

Radici degli alberi - I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 130 dalla base secondo la seguente tabella:

Diametro del fusto a 100 centimetri da terra	Distanza minima di rispetto	Superficie indicativa di rispetto
< 20 centimetri	1,5 metri	7 metri quadrati
20-40 centimetri	2,5 metri	20 metri quadrati
40-60 centimetri	3,5 metri	38 metri quadrati
60-80 centimetri	4,5 metri	64 metri quadrati
80-100 centimetri	5,0 metri	78 metri quadrati
100-120 centimetri	5,5 metri	95 metri quadrati
120-140 centimetri	6,0 metri	113 metri quadrati
> 140 centimetri	6,5 metri	133 metri quadrati



Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere disinfettate con fungicida a matrice biologica.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane, nel frattempo le radici dovranno essere protette con una stuoia che dovrà essere mantenuta umida. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- scavi ad aria compressa;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione.

Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili - In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse - L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.

Responsabilità - Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o di radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per la caduta degli alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori non concordati con l'Amministrazione Comunale e/o non eseguiti secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale per un importo adeguato e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

## Allegato A

### Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto

- 1) Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. *platani*)
- 3) Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
- 4) Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
- 5) Verticilloso (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
- 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
- 7) Processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa* Denn. et Schiff.)
- 8) Bostrico (*Ips typographus* L.)
- 9) Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
- 10) Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)
- 11) Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) e (*Anoplophora glabripennis*)
- 12) Nematode del legno del Pino (*Bursaphelenchus xylophilus*)
- 13) Disseccamento dei rami del rododendro e avvizzimento delle piante di viburno (*Phytophthora ramorum*)

## Allegato B

### Specie esotiche vietate

<b>Genere e specie</b>	<b>Tendenza a spontaneizzare</b>
<i>Acer negundo</i>	Alta
<i>Ailanthus altissima</i>	Alta
<i>Amorpha fruticosa (nelle aree umide)</i>	Alta
<i>Buddleja davidii</i>	Alta
<i>Prunus serotina</i>	Alta
<i>Quercus rubra</i>	Alta
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alta
<i>Sprarea Japonica</i>	Medio/Alta
<i>Brussonetia papyrifera</i>	Medio
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Bassa
<i>Paulownia tomentosa</i>	Bassa
<i>Ulmus pumila</i>	Media

## Allegato C

### Specie arboree e arbustive consigliate

Nome italiano	Nome scientifico	Habitus
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	albero
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbusto
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	albero
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	arbusto
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>	arbusto
Emero	<i>Coronilla emerus</i>	arbusto
Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbusto
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	albero
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbusto
Ginestra dei carbonai	<i>Cytisus scoparius</i>	arbusto
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	arbusto
Ligustro	<i>Ligustro vulgaris</i>	arbusto
Melo selvatico	<i>Malus silvestris</i>	albero
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbusto
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>	albero
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>	arbusto
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	albero
Pioppo grigio	<i>Populus canescens</i>	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	albero
Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>	albero
Platano	<i>Platanus hybrida</i>	albero
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	arbusto
Quercia farnia	<i>Quercus robur</i>	albero
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>	arbusto
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	albero
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>	arbusto
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	arbusto
Salicone	<i>Salix caprea</i>	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>	arbusto
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	arbusto
Spincervino	<i>Rhamnus catharticus</i>	arbusto
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	albero

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 20.04.2017, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 20.05.2017, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.05.2017 al 10.06.2017 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.*

*Lissone, 16 giugno 2017*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Umberto Sodano*

**IL SINDACO**

*Concettina Monguzzi*